

INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI E SUGLI INCENTIVI

artt. 50 e 51 del Regolamento (UE) 2017/565; art. 27 (Costi e oneri connessi) e artt. 52 e seguenti (Incentivi)
del Regolamento Intermediari

Sezione "Informazioni sui costi e sugli oneri connessi"

NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANT E DIRITTI DI OPZIONE

- a) TITOLI NEGOZIATI SU MERCATI ITALIANI
Commissioni (sul controvalore) **0,70% (min. € 10,00)**
Diritto fisso per operazione **€ 5,16**
Compravendita Azioni Banca Popolare di Bari: per azione **€ 0,00**
- b) TITOLI NEGOZIATI SU MERCATI ESTERI
Commissioni (sul controvalore) **1,00% (min. € 10,00)**
Diritto fisso per operazione **€ 5,16**

OBBLIGAZIONI DOMESTICHE QUOTATE

- Commissioni (sul controvalore) **0,60% (min. € 5,16)**
Diritto fisso per operazione **€ 2,58**

BUONI ORDINARI DEL TESORO

- a) ORDINI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI PRENOTAZIONE:
Commissione applicata sul prezzo ufficiale comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per ogni 100 Euro di capitale sottoscritto (valore nominale) (*):
- durata residua pari o inferiore a 80 giorni: **€ 0,03** - Durata compresa tra 81 e 140 giorni: **€ 0,05**
- durata compresa tra 141 e 270 giorni : **€ 0,10** - durata pari o superiore a 271 giorni: **€ 0,15**

(* Ai sensi dell'art. 2 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015, la commissione è ridotta nei casi e con le modalità seguenti:

- 1) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
2) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

- b) ORDINI PERVENUTI OLTRE IL TERMINE DI PRENOTAZIONE: Commissioni (sul controvalore) **0,60% (min. € 5,16)**

OBBLIGAZIONI DOMESTICHE NON QUOTATE

- Commissioni (sul controvalore) **0,60% (min. € 5,16)** Diritto fisso per operazione **€ 2,58**

OBBLIGAZIONI ESTERE

- Commissioni (sul controvalore) **1,50%** (min. € 5,16) Diritto fisso per operazione **€ 2,58**

COLLOCAMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI

Non vengono applicate commissioni sul prezzo di aggiudicazione per ordini ricevuti entro il termine del collocamento.

COLLOCAMENTO STRUMENTI FINANZIARI ALTRI EMITTENTI E DISTRIBUZIONE PRODOTTI FINANZIARI

Non vengono applicate commissioni sul prezzo di aggiudicazione per ordini ricevuti entro il termine del collocamento.

La Banca Popolare di Bari per questa tipologia di operazioni percepisce dalla controparte una commissione in percentuale variabile in base al prodotto (emittente-controparte) collocato/distribuito.

COMMISSIONI DI TRADING ONLINE su Agenzi@BPB (per singola operazione)

- su Mercato Italia (Titoli azionari quotati alla Borsa Valori di Milano e Titoli di Stato - MOT) **0,15 % (min. € 6,00 max. € 19,00)**
- su Mercati Esteri (NYSE, NASDAQ, FRANCOFORTE, PARIGI) **0,25 % (con un minimo di € 15,00)**

COMMISSIONI DI INSEGUITO

Spese telefoniche, informatiche o di altra natura sostenute per l'inoltro ai mercati degli ordini conferiti dal cliente con esito "inseguito", per ordine **€ 3,10**.

SERVIZIO DI CONSULENZA

La Banca presta il servizio di consulenza su base **non indipendente**, pertanto il servizio risulta remunerato dalle retrocessioni percepite dalle Case prodotte.

GESTIONI PATRIMONIALI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

Le commissioni applicate per linea sono quelle indicate nei singoli contratti di gestione e variano attualmente da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,45% trimestrale del capitale medio conferito rilevato alla fine di ciascun trimestre o alla data di revoca del mandato se antecedente, in base alla diversa tipologia di investimento.

Ad alcune linee viene applicata la commissione di ingresso, una tantum, dal 2,50% al 5,50%, a seconda del contratto, del capitale conferito in gestione in base alla tipologia di contratto ed una commissione annuale aggiuntiva di over performance pari al 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento effettivo su base annua del portafoglio gestito ed il parametro finanziario di riferimento su base annua.

Sezione "Incentivi"

Incentivi riguardanti i servizi diversi dalla consulenza su base indipendente e dalla gestione di portafogli

La Banca non può, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui sopra o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. La Banca, se del caso, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Gli obblighi precedentemente delineati non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Ai fini della suddetta lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca;

a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la Banca, unitamente alla fornitura di:

i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;

b) non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;

c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

La Banca soddisfa le condizioni di ammissibilità degli incentivi fintantoché continua a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, la Banca:

a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, fornisce ai clienti le informazioni riguardanti gli incentivi (esistenza, natura, importo o metodo di calcolo, meccanismi di trasferimento al cliente). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunica singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

Nell'adempimento di tali obblighi, la Banca tiene conto delle disposizioni in materia di costi e oneri (art. 50 del Regolamento (UE) 2017/565 e art. 170 del Regolamento Intermediari).

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi (art. 47, comma 5, del Regolamento Intermediari).

La Banca riceve unicamente pagamenti di terzi conformi alle previsioni sopra illustrate e informa i clienti degli incentivi che potrebbe ricevere dalle sedi di esecuzione. Le informazioni specificano le commissioni addebitate dalla Banca a tutte le controparti coinvolte nell'operazione e, qualora le commissioni varino in base al cliente, le informazioni ne indicano l'importo massima o la forchetta commissionale. Quando addebita le commissioni di un'operazione a più partecipanti, conformemente alle previsioni sopra illustrate, la Banca informa i clienti del valore degli eventuali benefici monetari o non monetari ricevuti (art. 66, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) 2017/565).

FONDI / SICAV

La Banca Popolare di Bari percepisce dalle SGR italiane ed estere e dalle Sicav, delle quali distribuisce rispettivamente i fondi e le azioni, una percentuale delle eventuali commissioni di sottoscrizione ed una percentuale variabile delle commissioni di gestione, a titolo di remunerazione indiretta per il servizio di collocamento. Di seguito si sintetizzano gli intervalli, in termini percentuali, di retrocessione delle commissioni di sottoscrizione e di gestione, distinti per tipologia di fondi e Sicav:

TIPOLOGIA DI FONDI	COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO (*)	RETROCESSIONE SU COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONI ANNUE DI GESTIONE (*)	RETROCESSIONE SU COMMISSIONI DI GESTIONE (**)
Liquidità	da 0 % a 3%	100%	da 0,12 % a 1,30 %	da 25 % a 85 %
Obbligazionari	da 0 % a 3%	100%	da 0,50 % a 2,15 %	da 32 % a 85 %
Azionari	da 0 % a 5%	100%	da 0,35 % a 2,95 %	da 33,33 % a 85 %
Flessibili / Bilanciati	da 0 % a 5%	100%	da 1,00 % a 2,35 %	da 29,63 % a 85 %

(*) Le commissioni applicate sono quelle indicate nei contratti (Prospetto Informativo) di ciascuna SGR.

(**) La retrocessione di una parte delle commissioni di gestione è percepita dalla Banca Popolare di Bari in funzione dello svolgimento di

attività post vendita a favore dei clienti sottoscrittori.

GESTIONI PATRIMONIALI DI TERZI

Le SGR, le cui Gestioni Patrimoniali sono collocate per il tramite della Banca Popolare di Bari retrocedono alla stessa una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e di gestione per lo svolgimento di attività di collocamento ed assistenza post vendita.

	Commissioni di conferimento (%)	Retrocessione su commissioni di conferimento - una tantum (%)	Commissioni trimestrali di gestione (%)	Retrocessione su commissioni trimestrali di gestione (%)
Eurizon Capital SGR S.p.A.	da 0 % a 1,5 %	100%	da 0,10 % a 0,47 %	da 62,5 % a 86,86 %

I clienti sottoscrittori hanno la facoltà di richiedere ed ottenere gratuitamente ulteriori dettagli in merito ai termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie a favore della Banca Popolare di Bari.

PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

Le Compagnie, i cui prodotti assicurativi a contenuto finanziario (Ramo III, Ramo V e Multiramo) sono collocati per il tramite della Banca Popolare di Bari, retrocedono alla stessa una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e di gestione per lo svolgimento di attività di collocamento ed assistenza post vendita.

	Commissioni di conferimento (%)	Retrocessione su commissioni di conferimento - una tantum (%)	Commissioni annue di gestione (%)	Retrocessione su commissioni di gestione (%)
Prodotti assicurativi Ramo III	max 3 %	100%	max 2,60%	max 42,30%
Prodotti assicurativi Ramo V	---	---	max 1,80%	max 36,11%
Prodotti assicurativi Multiramo	max 3,6 %	max 100%	max 1,76%	max 39,5%
Prodotti assicurativi Ramo I rivalutabili	max 3%	100%	1,40%	50%

I clienti sottoscrittori hanno la facoltà di richiedere ed ottenere gratuitamente ulteriori dettagli in merito ai termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie a favore della Banca Popolare di Bari.

COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI RISPETTO A QUELLI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI (OBBLIGAZIONI, CERTIFICATES, AZIONI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI) EMESSI DA SOGGETTI DIVERSI DALLA BANCA

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dai soggetti emittenti, i cui strumenti finanziari sono collocati, o da un terzo che agisce per conto degli stessi, una remunerazione per il servizio prestato, la cui misura è pattuita nell'accordo di collocamento in essere tra la Banca e ciascun Emittente. Tale remunerazione può anche consistere nella retrocessione totale e/o parziale alla Banca delle commissioni di sottoscrizione o di collocamento versate dal sottoscrittore all'Emittente. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dello stesso.

Infatti, il pagamento di tale remunerazione - che trova fonte in un accordo tra l'Emittente e la Banca - permette al Cliente l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari e remunera l'attività di assistenza svolta sia nella fase antecedente la sottoscrizione, sia in quella successiva di eventuale "post vendita" e, laddove prestata dal collocatore, l'eventuale servizio di consulenza di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 58/98 relativamente agli strumenti oggetto di collocamento.

Tipologia di incentivazione	Oggetto - base di calcolo dell'incentivazione	Importo o valore dell'incentivazione
Corrispettivo pagato dall'emittente o da un terzo che agisce per conto dell'emittente alla Banca come remunerazione per l'attività di collocamento prestata.	Percentuale calcolata sul valore nominale/controlvalore degli strumenti finanziari collocati	La misura delle dette commissioni è fino ad un massimo del 5% della base di calcolo